



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 09/02/2016

OGGETTO: BAGNI DI CASCIANA SRL – FINANZIAMENTO EX ART. 2467 C.C.

L'anno 2016, addì nove del mese di febbraio alle ore 09:30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CITI MATTIA	Vice Sindaco	SI
CESTARI SIMONA	Assessore Anziano	SI
CARTACCI MATTEO	Assessore	SI
COPPINI PAOLO	Assessore	SI
CICCARE' CHIARA	Assessore	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Casciana Terme Lari è socio della società Terme di Casciana S.p.a. al 24,34% insieme alla Regione Toscana, socia 75,66%;
- la gestione delle terme è stata affidata alla società Bagni di Casciana srl, interamente partecipata dalla società Terme di Casciana Spa;
- la società Bagni ha attraversato un periodo di forte crisi economica e finanziaria, complice anche la difficilissima congiuntura economica;
- l'Amministratore Unico ha avviato una serie di interventi volti sia a rilanciare i vari settori produttivi, sia a contenere i costi;
- sono stati registrati dei miglioramenti, che hanno fatto ipotizzare e stimare una possibile ripresa;
- la società Bagni di Casciana S.r.l. ha un forte impatto sociale sul territorio, con i circa 70 dipendenti, oltre ad altri 15/20 stagionali, nonché tutto l'indotto;
- si tratta di una struttura che sostiene l'intero territorio;

Richiamata la documentazione presentata dall'Amministratore Unico in data 8 febbraio 2016, con cui sono evidenziate le seguenti condizioni:

- la Società si trova in una situazione di temporanea carenza di liquidità dovuta, in particolare, al grave ritardo con cui la Asl 5 sta pagando le fatture già scadute, in parte anche nel 2015, per un importo complessivo di € 560.225,09, ritardo in parte dovuto anche alla razionalizzazione e accorpamento delle aziende sanitarie disposta dalla Regione Toscana a far data dal 1 gennaio 2016, riorganizzazione che di fatto ha bloccato da dicembre i pagamenti da parte delle ASL;
- la Società presenta una situazione economica-finanziaria in sostanziale equilibrio e nei precedenti esercizi non ha presentato perdite di bilancio in conseguenza delle quali la società Terme di Casciana Spa non è stata gravata dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
- a causa della attuale congiuntura economica, la Società ha difficoltà ad accedere a condizioni congrue, al mercato creditizio, per far fronte alla temporanea crisi di liquidità;
- tale grave carenza di liquidità impedisce alla Società in questo momento anche di pagare gli stipendi dei dipendenti, per una somma pari a € 85.000,00, con i conseguenti riflessi negativi che questo determina sulla qualità del servizio svolto e nei confronti dell'intero territorio comunale;

Considerata, quindi, la necessità da parte del comune di effettuare azioni di sostegno, dato il rilevante interesse che tale realtà ha sull'intera comunità, attingendo a proprie disponibilità di cassa alle seguenti condizioni:

- le somme necessarie al pagamento degli stipendi del mese di gennaio 2016 dovranno essere rimborsate al Comune dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dall'effettiva erogazione;
- dovrà essere riconosciuto al Comune, sulle somme anticipate, un tasso di interesse pari a quello previsto sulle giacenze di tesoreria unica;
- la Società deve utilizzare le somme anticipate per pagare esclusivamente gli stipendi dei dipendenti del mese di gennaio 2016;
- le somme anticipate dal Comune socio sono relative ad interventi di diretto e prevalente beneficio per la popolazione dello stesso Comune socio.

Rilevato che

- la concessione di finanziamenti in favore della società partecipata rientra nel novero delle operazioni provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell'indebitamento per le sole finalità di investimento ai sensi dell'art. 119, ultimo comma della Costituzione, nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli artt. 201-204 del TUEL;
- la scelta delle modalità di finanziamento in favore della società è stata adeguatamente ponderata ed il trasferimento di risorse pubbliche rientrare nell'alveo delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, non trasformarsi in un vantaggio competitivo a beneficio della società per attività che le sono precluse o limitate per legge (come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia Del. 385/2009);

Considerato che su un piano più strettamente finanziario, la gestione attiva delle liquidità depositate presso il Tesoriere del Comune, è in generale ammissibile in presenza di condizioni riconducibili al più generico principio di sana gestione finanziaria, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del. 40/2009 e 176/2010, tra cui:

- la garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il Tesoriere;
- la possibilità di estinzione a breve o brevissimo termine di pronto disinvestimento del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate;

Rilevato che

- l'impiego delle giacenze di cassa da parte del Comune non deve avvenire per fini remunerativi per l'ente locale e va comunque considerato il rischio d'impresa derivante dalla mancanza di idonee garanzie di disinvestimento delle somme, con riferimento, in particolare, alle disposizioni del Codice Civile di cui all'art. 2467 del c.c. circa i finanziamenti effettuati a favore della società da parte di chi esercita l'attività di direzione e di coordinamento nei confronti della holding in quanto connaturata al controllo analogo tipico delle società in house;
- l'art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e ne impone la restituzione, se tale rimborso sia avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società;

- tale disposizione, la cui ratio è porre un freno a fenomeni di sottocapitalizzazione, opera ex lege una trasformazione sostanziale (e non formale) del capitale di credito (i cc.dd. finanziamenti anomali dei soci e/o del controllante) in capitale di rischio (c.d. quasi-capitale), quando i finanziamenti *“sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”* (art. 2467, 2° comma, c.c.);
- la società Bagni di Casciana Srl non necessita di interventi di ricapitalizzazione, ma soltanto di maggiore liquidità a fronte del forte ritardo con cui la Asl 5 sta effettuando i pagamenti delle fatture a favore della società;

Considerato che, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del. 515/2012, in relazione ai possibili effetti di detta normativa, a fini prudenziali, il Comune può effettuare attività di finanziamento nei confronti delle società partecipate qualora *“abbia in concreto adottato tutti gli strumenti idonei ad un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di appurare se la stessa non necessiti, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione (non attuabili ovviamente con giacenze di cassa), non solo ai fini del rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa (che impone che l’organo consiliare debba essere a conoscenza del possibile risultato finale che consegue ad un’operazione finanziaria e adottare le conseguenti decisioni), ma anche al fine di prevenire una minaccia agli equilibri finanziari dell’ente locale”*.

Ricordato che l’art. 6, comma 4 del d.l. 95/2012 ha stabilito che *“A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*, istituendo quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio affari generali, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- lo statuto;
- il d.lgs. 267/2000
- l’articolo 2467 c.c.

a voti unanimi,

DELIBERA

1. Di concedere alla società Bagni di Casciana srl un finanziamento ex art. 2467 c.c. pari a € 85.000 finalizzato al pagamento degli stipendi di gennaio 2016 dei dipendenti della società, che la stessa dovrà restituire entro e non oltre 30 giorni dall’effettiva erogazione, con un tasso di interesse sulle somme anticipate pari a quello previsto sulle giacenze di tesoreria unica;
2. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali – Dott.ssa Federica Caponi, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

3. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;
4. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1° comma dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro /
ArubaPEC S.p.A.